



ORDINANZA DEL SINDACO  
N. **1181** DEL **13 MAG. 2022**

**Oggetto:**  
**Stagione balneare**  
**anno 2022. Norme e**  
**disposizioni per il**  
**litorale marittimo di Roma**  
**Capitale.**  
**Integrazione**  
**dell'Ordinanza del Sindaco**  
**n. 80 del 09.05.2022**

Il Direttore del Municipio  
Roma X  
Carla Scarfagna

Il Presidente del Municipio  
Roma X  
Mario Falconi

Visto  
Il Segretario Generale di  
Roma Capitale  
Pietro Paolo Mileti

Premesso:  
che con propria Ordinanza n. 80 del 09.05.2022 prot. RC14291  
è stata disciplinata l'attività balneare lungo il litorale marittimo di  
Roma Capitale per la stagione balneare 2022;

Dato atto  
che per mero errore materiale il punto 2.1, lettera a) dell'art. 2 è  
stato riportato in maniera incompleta, e, pertanto, occorre  
integrare detto articolo completando il periodo;

**ORDINA**

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono richiamati, di  
integrare con il terzo e quarto rigo, l'articolo 2 punto 2.1 lettera  
a) la propria Ordinanza n. 80 del 09.05.2022 e, a miglior  
coordinamento e lettura riproporre l'Ordinanza così come  
integrata:

**Art. 1**

**DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE ANNO 2022**

- 1.1.** La stagione balneare 2022 inizia il 14 Maggio e termina il 30 Settembre.
- 1.2.** In ossequio alla normativa ed ai regolamenti vigenti in materia, il concessionario, facendone esplicita richiesta al competente Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, può essere autorizzato ad anticipare e/o prolungare l'apertura dei servizi dello stabilimento oltre il periodo suddetto, fermo restando l'obbligo di adottare le misure più idonee ed efficaci per il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di salute pubblica e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza di sicurezza balneare adottata dalla competente Capitaneria di Porto, riguardo le norme poste a salvaguardia della pubblica incolumità.
- 1.3.** In ogni caso, al di fuori dei periodi e degli orari autorizzati, è obbligatorio il posizionamento di apposita cartellonistica multilingua recante: "Attenzione - Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio" come disciplinato dalle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto.



- 1.4. È comunque obbligo dei concessionari garantire, negli orari disposti dalla Capitaneria di Porto, apposito servizio a tutela dell'incolumità pubblica e dei beni presenti sulla spiaggia.
- 1.5. Le attività per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della L.R. n. 22/2019, possono essere aperte al pubblico entro e non oltre le ore 2.00, fermo restando l'obbligo di assicurare servizio di salvataggio nel periodo di balneazione e, in assenza dello stesso, esporre in modo visibile a tutti apposito avviso di assenza del servizio di assistenza alla balneazione con l'osservanza delle disposizioni di cui alle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Roma.
- 1.6. Tutte le iniziative relative ad attività di intrattenimento o spettacolo, manifestazioni sportive etc., dovranno ottenere apposita autorizzazione dagli uffici competenti di Roma Capitale, fermo restando l'obbligo di assicurare servizio di salvataggio nel periodo di balneazione o, in assenza dello stesso, previo posizionamento all'ingresso dello stabilimento e lungo i percorsi interni di appositi cartelli redatti in multilingua con la seguente dicitura: *"attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio"* secondo le prescrizioni dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma.
- 1.7. Eventuali manifestazioni pirotecniche dovranno ottenere apposita autorizzazione dall'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio Roma X, dalla Capitaneria di Porto – Circondario marittimo di Roma, dalla Questura di Roma e dall'Enav e Enac, ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione, da espletarsi entro e non oltre le ore 23:00 fermo restando l'obbligo di assicurare servizio di salvataggio nel periodo di balneazione o, in assenza dello stesso, previo posizionamento all'ingresso dello stabilimento e lungo i percorsi interni di appositi cartelli redatti in multilingua con la seguente dicitura: *"attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio"* secondo le prescrizioni dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma.

## Art. 2

### DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE

- 2.1. Nell'ambito delle spiagge, anche libere, stabilimenti balneari, varchi di accesso alla battigia e assimilati, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, **è vietato**:
  - a) esercitare, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, qualsiasi attività a scopo di lucro che esuli dall'ambito della Concessione Demaniale Marittima in corso di validità ovvero dei servizi connessi alla balneazione affidati;
  - b) accedere, transitare e sostare con veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli adibiti a servizi di Polizia e Soccorso e di quelli specificatamente autorizzati dalle competenti Strutture di Roma Capitale per le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande. Si precisa che il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al transito nelle spiagge con veicoli gommati, rientra fra le competenze trasferite alle Amministrazioni comunali, alle quali dovrà essere presentata motivata istanza. È, inoltre, vietata la sosta di veicoli di qualsiasi genere nelle zone demaniali retrostanti, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare ed agli stabilimenti;
  - c) alare o varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia;
  - d) collocare tende e roulotte, camper e simili nelle parti di spiagge aperte al pubblico uso;



- e) campeggiare o pernottare anche senza l'ausilio di tende o sacchi a pelo;
- f) lasciare, dopo le ore 20:00, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altro tipo di attrezzature, sulle spiagge libere;
- g) laddove è consentito il pre-posizionamento di attrezzature da spiaggia queste dovranno essere collocate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;
- h) ingombrare la fascia di arenile, estesa almeno 5 m dalla battigia, con ombrelloni, stuoini, sedie e sdraio, tavoli, mosconi, pattini e barche o altro ad esclusione dei mezzi di salvataggio e delle attrezzature per l'accesso al mare dei disabili; nel caso in cui l'arenile abbia estensione minore di 15 ml, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore a un terzo della profondità; tale fascia di arenile deve essere riservata al libero transito;
- i) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione da parte dei soggetti disabili;
- j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura in mare, sull'arenile e sulle spiagge, compresi i tratti di litorale riservati ai varchi liberi di accesso alla battigia;
- k) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori; sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti Amministrazioni, ovvero da Associazioni all'uopo riconosciute e abilitate, i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari nonché i cani guida per i non vedenti. I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree preposte ad ospitare animali, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie secondo le vigenti normative;
- l) organizzare o svolgere spettacoli pirotecnici, o manifestazioni di qualsiasi genere sia nelle zone demaniali sia in mare, senza specifica autorizzazione di cui al precedente punto 1.7;
- m) compiere atti o giochi e praticare attività ludico sportive, che possano arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere eventualmente praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari, nel rispetto della normativa vigente in tema di salvaguardia della pubblica incolumità e previa stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a terzi, o, in alternativa, su arenili liberi al pubblico uso, debitamente attrezzati dall'Amministrazione Capitolina e/o previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale;
- n) accendere fuochi o fornelli in ambienti diversi da quelli regolarmente adibiti a cucina;
- o) esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o lenza da riva, stendere o ritirare reti, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;
- p) esercitare l'attività di kitesurf, acquascooter, sci nautico, paracadutismo ascensionale, windsurf, surf da onda, scuole di vela, locazione e noleggio natanti da diporto, se non nei limiti e con le modalità previste dalle ordinanze della Capitaneria di Porto di Roma. È, altresì, vietato camminare fuori dai corridoi di lancio previsti, tenendo l'attrezzatura aperta al vento, nonché utilizzare le già menzionate aree per attività diverse da quelle sopra citate;
- q) lasciare in sosta, ancorare, depositare, anche temporaneamente, sulle spiagge e, in genere, sulle aree demaniali marittime, limitatamente alla stagione balneare, natanti al



di fuori delle aree a questo eventualmente destinate, ad eccezione di quelli destinati al noleggio od alle operazioni di assistenza o salvataggio. L'attività di locazione di piccoli natanti a remi od a pedali, destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela od a motore, può essere esercitata esclusivamente previa autorizzazione e/o concessione da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X;

- r) tenere ad alto volume radio, juke-box, ed in genere apparecchi a diffusione sonora e comunque ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica e, tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa acustica comunale, detto divieto si estende anche dopo le ore 19:00 sulle spiagge libere con servizi, sulle spiagge libere affidate a terzi dal Comune di Roma Capitale tramite convenzioni di cui al Regolamento Regionale n. 19/2016 e nei stabilimenti balneari autorizzati a svolgere serate musicali sugli ambiti demaniali in concessione;
- s) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia nonché di quelli autorizzati per i collegamenti con altre località;
- t) effettuare movimenti e spostamenti di sabbia non preventivamente autorizzati, salvo minimi spostamenti di sabbia per livellamento stagionale;
- u) usare filo spinato, recinzioni con aculei, offendicula e similari nonché recinzioni, siepi, barriere e, in genere, materiale di qualsivoglia natura e specie che possa, anche mediante stratificazione, impedire la libera visuale del mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 m dalla stessa o comunque compatibilmente con l'ampiezza di cui alla lettera i), devono essere realizzate con strutture che si inseriscano nel contesto paesistico circostante, in materiali ecocompatibili e di facile rimozione che non superino i 0,90 m. di altezza;
- v) sostare e/o transitare su pennelli, scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa. È parimenti vietato tuffarsi dalle opere di cui sopra;
- w) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute comprese le indicazioni ed i cartelli posizionati dall'Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione;
- x) il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione delle essenze vegetali della duna, nonché il calpestio delle aree dunali, anche non recintate;
- y) arrecare pregiudizio alla flora spontanea ed alla fauna selvatica con particolare riguardo alle aree all'interno della Riserva del Litorale Romano e della Tenuta Presidenziale di Castelporziano;
- z) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (fiere, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale per quanto attiene all'occupazione degli ambiti demaniali marittimi. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- aa) esercitare attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, kitesurf, organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- bb) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;



- 2.2. Al termine della stagione balneare estiva di cui alla presente Ordinanza Sindacale tutte le strutture stagionali, di cui all'art. 16 comma 2 del Regolamento Regionale n°19/2016, devono essere rimosse; è obbligatorio, altresì, la rimozione sull'arenile di qualsiasi struttura installata in mancanza delle autorizzazioni necessarie; nel corso delle operazioni di smontaggio e fino alla conclusione delle stesse, è cura del concessionario mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione.
- 2.3. Per la disciplina dell'atterraggio e della partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, negli specchi acquei antistanti le aree in concessione e sulle spiagge libere, si rinvia a quanto appositamente disposto dalla specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto.
- 2.4. È auspicabile dotarsi, previa comunicazione all'Ufficio Demanio del Municipio X, di una torretta di salvamento amovibile da utilizzare secondo il prudente apprezzamento dell'assistente bagnante in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

### **Art. 3**

#### **LIBERO ACCESSO E TRANSITO PER ACCEDERE ALLA BATTIGIA**

- 3.1. Al fine di assicurare il libero accesso al mare, nelle more di adozione del nuovo piano di utilizzazione dell'arenile, sono operativi i seguenti varchi:
  1. Adiacenza lato Ponente presso lo stabilimento Elmi;
  2. Adiacenza lato Levante presso lo stabilimento Battistini, entrambi lungo il pontile in Piazza dei Ravennati;
  3. Lungomare Paolo Toscanelli n. 31, presso lo stabilimento Marechiaro;
  4. Lungomare Amerigo Vespucci n. 46, presso lo stabilimento Zenit;
  5. Lungomare Amerigo Vespucci n. 120, presso lo stabilimento La Vela;
  6. Lungomare Amerigo Vespucci n. 170, tra lo stabilimento il Gabbiano e ex Isola Fiorita;
  7. Lungomare Lutazio Catulo n. 14, presso lo stabilimento Cotral Metro;
  8. Lungomare Lutazio Catulo, stabilimento "Vecchia Pineta";
  9. Piazza Cristoforo Colombo, Stabilimento "La Rotonda";
  10. Lungomare Amerigo Vespucci 90, Ex Complesso Maresole.
- 3.2. I varchi di accesso al mare di cui all'elenco del punto 3.1, dovranno essere segnalati a cura dei titolari degli stabilimenti balneari mediante apposita cartellonistica in luogo ben visibile e in più lingue con scritto "Varco di accesso pubblico".
- 3.3. L'accesso alla battigia è, altresì, libero e gratuito anche mediante gli ingressi degli stabilimenti balneari, i concessionari dovranno posizionare apposita cartellonistica in luogo ben visibile con scritto "Accesso libero e gratuito fino alla Battigia".
- 3.4. L'accesso alla battigia deve essere sempre consentito, anche qualora lo stabilimento sia in prossimità di un varco pubblico di accesso.
- 3.5. È fatto divieto di apporre all'ingresso dello stabilimento indicazioni – quali, a mero titolo esemplificativo, "biglietteria", "biglietti", "ticket", "titoli d'ingresso", in qualunque lingua espresse – comunque idonee ad indurre in errore in ordine alla totale gratuità dell'accesso. È fatto altresì divieto di chiudere od ostacolare in alcun modo l'ingresso dello stabilimento destinato al libero accesso e transito mediante cancelli, porte, barriere, tornelli e, comunque, qualsivoglia installazione atta a selezionare gli ingressi pedonali.



- 3.6. I concessionari delle strutture balneari interessate dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio.

#### **Art. 4**

##### **ORARIO DI APERTURA DEI SERVIZI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

- 4.1. L'orario di apertura dei servizi degli stabilimenti balneari è, di norma, stabilito dalle ore **9.00** alle ore **19.00**, salvo preventivo provvedimento autorizzativo emesso in base alla legge ed ai regolamenti vigenti. Per evitare eventuali assembramenti è consentito che ci sia un deflusso controllato dell'uscita degli utenti fino alle ore 20.00.
- 4.2. L'eventuale apertura dei servizi al di fuori di tale orario può essere effettuata solo su espressa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale; è, comunque, assolutamente vietato l'uso delle cabine per pernottamento, per soggiornarvi oltre il tempo previsto per l'uso esclusivo a spogliatoio, o per il consumo di cibi all'interno delle stesse. È sempre consentito, comunque, consumare cibi e bevande sia negli spazi esterni alle cabine e sia in qualsiasi parte della spiaggia.
- 4.3. È vietato apporre nei regolamenti degli stabilimenti balneari il divieto di consumo di alimenti al di fuori delle cabine.
- 4.4. Le attività di cui al punto 1.5 e 1.6 devono ottenere preventiva autorizzazione dall'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio Roma X.
- 4.5. Oltre l'orario di apertura dei servizi di balneazione è generalmente vietato l'utilizzo della spiaggia con attrezzature quali sdraio, lettini e ombrelloni, salvo il caso di attività di somministrazione di cui al punto 1.5 e di iniziative per pubblico spettacolo di cui al punto 1.6. preventivamente autorizzate nell'ambito della propria concessione, per cui l'attività secondaria può essere regolarmente svolta nelle aree di pertinenza, fermo restando eventuali autorizzazioni se necessarie e previste.
- 4.6. Le attività stagionali di pubblico spettacolo, intrattenimento, manifestazioni sportive etc., presso gli stabilimenti balneari del litorale lidense dovranno essere in linea con le normative vigenti emanate dagli organi competenti in materia di sanità pubblica e sicurezza. La protrazione oraria per l'apertura di tali attività, tenuto conto dell'esigenza della collettività alla quiete nelle ore notturne, delle esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, è consentita fino alle ore 3:00 per la corrente stagione balneare, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X, fermo restando l'espressione del parere di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale e del Dipartimento Cultura di Roma Capitale.

#### **Art. 5**

##### **OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI**

- 5.1. Gli esercenti degli impianti balneari, ubicati sul demanio marittimo, devono conformarsi alle condizioni stabilite nell'atto concessorio nonché alle prescrizioni di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto – Circondario marittimo di Roma, per quanto attiene l'organizzazione del servizio di assistenza e di salvataggio e l'uso degli specchi acquei.
- 5.2. Prima dell'apertura e durante tutta la stagione balneare, i concessionari e/o i gestori devono:
- a. essere muniti di tutte le licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - b. assicurarsi che tutti gli impianti, servizi ed attrezzature siano in perfetta efficienza e, laddove previsto, siano dotati di tutte le certificazioni necessarie;



- c. predisporre un servizio efficiente di assistenza e salvataggio, conforme a quanto disposto dalla Capitaneria di Porto - Circondario marittimo di Roma;
- d. esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi, esposte con autodichiarazione di conformità a quanto inviato agli uffici competenti;
- e. essere dotati di idonee sistemazioni antincendio a norma;
- f. delimitare l'arenile in concessione con materiali ecocompatibili, facilmente e rapidamente rimovibili non saldamente ancorati al suolo, **rimuovendo qualsiasi ostacolo di cui al punto 2.1 lettera u) della presente Ordinanza**;
- g. apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti balneari apposita cartellonistica multilingua, con il logo istituzionale di Roma Capitale, delle dimensioni minime di 40 cm x 50 cm, stabilite dalla Capitaneria, che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, sugli orari e sul tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dalla struttura balneare, nonché cartellonistica dove venga specificato "accesso libero e gratuito fino alla battigia";
- h. lasciare sempre libera la fascia di 5 metri, o comunque compatibile con l'ampiezza di cui al punto 2.1 lettera h), dalla battigia, allo scopo di consentirne il libero transito, per motivi di sicurezza e fatta eccezione per i mezzi destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- i. garantire uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone disabili;
- j. posizionare le attrezzature da spiaggia in modo da consentire un ordinato utilizzo dell'arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile;
- k. curare la perfetta manutenzione, la pulizia e l'igiene delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. La pulizia dovrà essere effettuata prima o dopo l'apertura dell'esercizio ed i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, da smaltire secondo le disposizioni di Legge in materia;
- l. curare la pulizia e l'igiene dei tratti di arenile libero adiacenti l'area in concessione per un'ampiezza di 20 m dal confine, tutti i varchi pubblici di accesso al mare, inclusi i due varchi di accesso in Adiacenza lato Ponente dello stabilimento Elmi e lato Levante stabilimento Battistini. La pulizia dell'arenile e dei varchi pubblici deve comunque avvenire prima o dopo l'orario della balneazione.

#### Art. 6

### SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO

- 6.1 I concessionari devono garantire il servizio di assistenza ai bagnanti secondo quanto previsto dalla specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto durante l'orario di Balneazione.
- 6.2 I gestori di aree demaniali marittime devono apporre, per le aree di propria competenza ed ove necessario, apposita segnaletica e cartellonistica con l'indicazione: "*Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio*" come da apposita Ordinanza vigente della Capitaneria di Porto di Roma.

#### Art. 7

### SPIAGGE LIBERE

- 7.1 Il Municipio Roma X è gestore delle Spiagge Libere destinate a pubblico uso distribuite lungo il litorale, di seguito elencate:
  - a. spiaggia Idroscalo;



- b. spiaggia libera Grigia, Rossa, Cotto, Rosa, Limone, Ocra, Sabbia e Senape, Lungomare Duca degli Abruzzi, comprese tra le Mura foranee di levante del Porto Turistico e lo stabilimento "Aneme e Core";
- c. spiaggia Verde, Lungomare Paolo Toscanelli, compresa tra lo stabilimento "Aneme e Core" ed il tratto di arenile consegnato "all'Istituto Tecnico Nautico Marcantonio Colonna";
- d. spiaggia libera Bahia, lungomare Paolo Toscanelli, compresa tra la spiaggia Sposi e lo stabilimento "Arcobaleno Beach";
- e. spiaggia libera Sposi, Lungomare Paolo Toscanelli, 141;
- f. spiaggia libera Gialla, compresa tra la concessione "Istituto Figlie di Santissima Maria" e lo stabilimento "La Conchiglia" (fronte Colonia Vittorio Emanuele III);
- g. spiaggia libera Piazzale Magellano, snc;
- h. spiaggia libera Grigio, Lungomare Caio Duilio (Ostia Levante), compresa tra gli stabilimenti "Delfino" e "Belsito";
- i. spiaggia libera Piazzale dei Canotti;
- j. spiaggia libera Blu – A, compresa tra il Canale dei Pescatori e lo Stabilimento "Lega Navale";
- k. spiaggia libera Blu – B, Lungomare Duilio, 40, compresa tra il Canale dei Pescatori e lo Stabilimento "La Vecchia Pineta";
- l. spiaggia libera S.P.Q.R., Lungomare Amerigo Vespucci compresa tra gli Stabilimenti "Venezia" e "Gambrinus";
- m. spiaggia libera Bianca, Lungomare Amerigo Vespucci, 144, compresa tra gli stabilimenti "Bungalow" e "Bonaccia";
- n. spiaggia libera nella fascia costiera della Tenuta di Castelporziano;
- o. spiaggia libera di Capocotta.

- 7.2** Sono precluse le attività balneari in prossimità dello sbocco a mare dei corpi idrici superficiali, dei porti dei canali e delle zone interessate dalla navigazione come da Ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto di Roma.
- 7.3** Per la spiaggia libera Idroscalo, spiaggia adiacente al Porto Turistico di Roma (per i primi 100 mt), spiaggia Blu lettera A e B, di cui alle lettere a) b) j) e k), saranno posizionati i cartelli con la dicitura "Divieto di balneazione".
- 7.4** E' a carico del Municipio Roma X, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12.08.2016, l'obbligo di apporre in prossimità delle aree di accesso alle spiagge libere, e, comunque, in luoghi ben visibili, apposita cartellonistica multilingua con la seguente dicitura: "attenzione balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio", in osservanza delle prescrizioni di cui alle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Roma.
- 7.5** L'accesso degli animali da compagnia, accompagnati dai proprietari, è consentito unicamente nei tratti di spiaggia che verranno successivamente individuate dall'Amministrazione Capitolina.

## **Art. 8 SPIAGGIA LIBERA CASTELPORZIANO**

- 8.1** La spiaggia libera di Castelporziano, con 1.810,00 ml di fronte mare, è compresa tra il Km. 6,000 della Via Litoranea (Canale Palocco) ed il Km. 7,500 della Via Litoranea (Fosso del Tellinero).
- 8.2** È obbligo per il Municipio Roma X apporre lungo la Via Litoranea in prossimità delle aree di accesso alla spiaggia libera di Castelporziano, nonché sull'arenile, ogni 100 metri, i cartelli informativi multilingue della balneazione non sicura, secondo le Ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto di Roma.



- 8.3** Il tratto di litorale rientra nella Zona di Protezione Speciale identificata ZPS IT6030084 "CastelPorziano (Tenuta Presidenziale)" pertanto, con riferimento alla presenza di cordoni dunali:
- è vietato il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta di esemplari di flora autoctona;
  - l'accesso alla spiaggia è limitato ai pedoni mediante appositi camminamenti;
  - è vietato il calpestio delle aree dunali anche se non recintate.

#### **Art. 9 SPIAGGIA LIBERA CAPOCOTTA**

- 9.1** La spiaggia libera Capocotta, con 2.440,00 ml di fronte mare, è compresa tra il km 7,600 al km 10,100 della via Litoranea e confina a ponente con la Tenuta di Castel Porziano ed a levante con lo Stabilimento Balneare Marine Village, per una estensione pari a circa 45 ettari, ricadendo nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.
- 9.2** Rilevato che il Giudice Amministrativo ha valutato il preliminare interesse pubblico alla cura della Riserva destinata alla libera fruizione e soggetta a particolari forme di tutela, nelle more dell'elaborazione di una procedura di gara, da parte di Roma Capitale, per l'affidamento della gestione dei servizi connessi alla balneazione, allo scopo di assicurare alla collettività le migliori condizioni di fruibilità della spiaggia di Capocotta, i servizi di salvataggio, di pulizia della spiaggia e del sistema dunale, nonché dei servizi igienici sono assicurati dai gestori dei punti di ristoro presenti sul tratto di arenile di Capocotta. Fermi restando gli esiti dei giudizi di merito in via definitiva.
- 9.3** È obbligo dei gestori di cui al punto 9.2. apporre i cartelli identificativi di cui alle Ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto di Roma.
- 9.4** Il tratto di litorale rientra nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, pertanto, con riferimento alla presenza di cordoni dunali:
- è vietato il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta di esemplari di flora autoctona;
  - l'accesso alla spiaggia è limitato ai pedoni mediante appositi camminamenti;
  - è vietato il calpestio delle aree dunali siano esse recintate o non.

#### **Art. 10 ACCESSO E SERVIZI PER I DISABILI E PER LE MAMME CON BAMBINI FINO A 3 ANNI**

- 10.1.** Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare dei soggetti disabili e delle mamme con bambini, in passeggino, fino a 3 anni, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari e gli affidatari dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere di Roma Capitale dovranno, altresì, predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione ovvero in affidamento, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se i predetti non risultano riportati nel titolo concessorio ovvero nell'atto di affidamento.
- 10.2.** Detti percorsi nonché le altre strutture riservate ai disabili, quali spogliatoi e servizi igienici, di cui alla Legge n. 104/1992, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.
- 10.3.** Anche se non è previsto nel titolo concessorio, è fatto obbligo ai concessionari di dotare almeno uno dei servizi igienici di fasciatoio, apponendo idonea indicazione all'ingresso.
- 10.4.** È altresì fatto obbligo ai concessionari di consentire l'uso dei servizi igienici, realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, di cui ai punti precedenti, a tutti i disabili



ed a tutte le mamme con bambini di età inferiore ai tre anni che ne facciano richiesta ancorché non siano utenti del relativo stabilimento.

- 10.5.** Gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, afferenti le spiagge libere in gestione al Municipio X, saranno assolti a cura del medesimo previa procedura ad evidenza pubblica.

### **Art. 11 ATTIVITA' DI KITESURF**

- 11.1.** L'attività del Kitesurf è vietata per tutta la stagione balneare su tutto il litorale di Roma Capitale ad esclusione delle seguenti aree:
- a. tratti di litorale corrispondenti alle Concessioni Demaniali Marittime per attività ricreative e sportive;
  - b. Zona 1 – tratto di litorale compreso tra il Canale Palocco e il primo punto ristoro della spiaggia libera di Castelporziano per un'estensione di 150 m. a partire dal Canale Palocco, in corrispondenza del I Cannello;
  - c. Zona 2 – tratto di litorale compreso tra il II ed il III Cannello della spiaggia libera di Castelporziano per una estensione di fronte mare di 300 m, in corrispondenza del III cancello.
- 11.2.** Nelle zone sopra individuate è permesso l'esercizio delle attività di kitesurf in conformità al regolamento di disciplina del diporto nautico del circondario marittimo di Roma vigente e dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Roma adottando le misure più idonee ed efficaci per il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di salute pubblica e sicurezza.
- 11.3.** I praticanti del kitesurf, singolarmente o riuniti in associazioni e/o scuole, devono essere muniti di assicurazione contro eventuali danni causati a persone o cose;
- 11.4.** I soggetti, che intendano svolgere attività di kitesurf, devono acquisire specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima ai sensi del Regolamento di disciplina del diporto nautico approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto, mediante istanza corredata da idonea planimetria e rappresentazione grafica.
- 11.5.** I soggetti autorizzati dalla Capitaneria di Porto all'installazione e gestione dei corridoi di lancio e della relativa segnaletica fissa e galleggiante devono garantirne il mantenimento ed il libero uso, ivi compreso quello dei mezzi di soccorso.
- 11.6.** L'esercizio dell'attività kitesurf nelle zone prestabilite dalla presente Ordinanza, previa comunicazione all'Ufficio Demanio del Municipio X, rimane subordinato, a carico delle associazioni, al posizionamento di adeguata segnaletica fissa e galleggiante e di corridoi di lancio conformi a quanto disposto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare per la disciplina delle attività balneari emanata dalla Capitaneria di Porto di Roma.
- 11.7.** La mancanza del corridoio di lancio preclude la pratica di kitesurf nelle aree destinate a questa attività.
- 11.8.** Nelle aree di che trattasi è garantita la libera fruizione dell'attività di kitesurf ed è vietata la fruizione ai bagnanti, sia per l'intera profondità della spiaggia sia nello specchio acqueo antistante, inoltre, deve comunque essere garantito il libero transito sulla battigia.
- 11.9.** Roma Capitale è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nei corridoi in questione e/o nelle aree destinate all'attività sportiva di kitesurf o nelle aree limitrofe alle stesse, derivanti dallo svolgimento della predetta attività.
- 11.10.** Restano fatti salvi diversi ed ulteriori obblighi previsti dalle ordinanze in materia, emanate dalle competenti Autorità Marittime.



## Art. 12 NORMA ETICA

- 12.1.** È fatto obbligo di affissione all'interno dell'area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso ed in formato di stampa cm. 70 x 100, dell'elenco delle informazioni al cittadino per la trasparenza e la cittadinanza attiva. Lo stesso dovrà contenere i seguenti dati:
1. Ditta Concessionaria
  2. Legale Rappresentante
  3. Concessione Demaniale n. ...del .... scadenza....
  4. Permesso a costruire/DIA n. .... del .....
  5. Dimensione dell'area in Concessione Demaniale Marittima fronte mare ml. ... profondità ml. ....
  6. Dimensione area coperta autorizzata...
  7. Numero massimo di ombrelloni...
  8. Corridoio di lancio SI/NO
  9. Bagnini n. ...
  10. Altri dipendenti....
  11. Presenza di accessi agevolati per i disabili
  12. Presenza per servizi igienici per i disabili
  13. Altri servizi per i disabili SI/NO (indicare quali).
- 12.2.** La Commissione Europea ha emanato delle disposizioni atte a bandire la plastica monouso entro il 2021. Diversi enti comunali, regionali e statali hanno deciso di aderire alla campagna "*Plastic Free Challenge*" del Ministero della Transizione Ecologica, tra questi il Municipio Roma X con la Risoluzione del Consiglio n.4 del 20/01/2019, promuovendo l'eliminazione graduale delle plastiche monouso. I rifiuti plastici sono infatti la causa principale di inquinamento dei nostri mari con effetti dannosi sia per la flora sia per la fauna. Per tali motivi si raccomanda la riduzione o la completa eliminazione dell'utilizzo di buste, piatti, bicchieri e bottiglie di plastica, sia ai fruitori delle spiagge sia ai titolari delle Concessioni Demaniali Marittime nell'ambito della loro attività.
- 12.3** Il fumo rappresenta il principale inquinante dell'aria negli ambienti chiusi ed è cancerogeno per l'uomo. Nella prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica e nel principio della "tutela della salute dei non fumatori" si raccomanda di non fumare in spiaggia alla presenza di bambini e donne in stato di gravidanza. La legge n.221 del 28/12/2015 prevede inoltre sanzioni per chi getta i mozziconi dei prodotti da fumo a terra che devono essere conferiti nei contenitori della frazione indifferenziata.

## Art. 13 COMMERCIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

- 13.1.** L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto al nulla osta da parte del Comune titolare delle funzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 e, in regime di subdelega, delle funzioni di cui alle Delibere G.R.L. n. 1161 del 30.07.2001, n. 373 del 24.04.2003 e della L.R. n. 13 del 06.08.2007, in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa.
- 13.2.** E' vietato, altresì, il commercio ambulante e il noleggio di attrezzature sulle spiagge e sulle strade adiacenti e limitrofe le spiagge, ad eccezione delle aree demaniale concesse con apposito bando di assegnazione.

**Art. 14****DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI**

- 14.1.** Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano anche alle spiagge libere con servizi gestite in convenzione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12.08.2016 con divieto assoluto di preposizionamento delle attrezzature noleggiabili.
- 14.2.** I contravventori di quanto disposto nella presente Ordinanza – salvo che il fatto non costituisca reato – verranno sanzionati secondo le disposizioni vigenti in materia di Demanio Marittimo dello Stato ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione.
- 14.3.** I proventi delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della presente Ordinanza verranno introitati da Roma Capitale.
- 14.4.** Il corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha l'obbligo di far rispettare, per quanto di competenza, la presente Ordinanza.
- 14.5.** È abrogata qualsiasi altra disposizione precedentemente impartita incompatibile con il presente provvedimento, relativamente alla disciplina dell'accesso alla spiaggia, uso degli arenili e visibilità del mare.
- 14.6.** Il reiterarsi di comportamenti o azioni da parte dei concessionari, contrari alle disposizioni della presente Ordinanza e l'accertamento anche di una sola violazione ai divieti\obblighi di cui all'art. 2, punto 2.1. lett u), all'art. 5 punto 5.2. lettera f), ed all'art. 10, punto 10.1 della presente Ordinanza, daranno luogo all'avvio delle procedure di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione - decadenza dalla Concessione Demaniale Marittima - e/o di revoca della Convenzione.
- 14.7.** La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito internet istituzionale del Municipio Roma X.
- 14.8.** Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
- 14.9.** È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare, nonché di affiggere copia entro 15 giorni dalla notifica della stessa.
- 14.10** Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza.

**Art. 15****AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI**

- 15.1.** Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- 15.2.** Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- 15.3.** Non fare il bagno in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti;
- 15.4.** Non tuffarsi se non si è provetto tuffatore e comunque se non si conosce il fondale;
- 15.5.** Non fare il bagno se non si è in perfette condizioni fisiche;
- 15.6.** Quando si segnala alle forze dell'Ordine ed alla Guardia costiera una qualsiasi emergenza, rimanere, se possibile, sul posto in cui si è assistito al fatto e fornire senza alcun timore le proprie generalità. Così facendo sarà più semplice essere ricontattati per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo si potrà aiutare anche significativamente il personale soccorritore,



dando tutte le maggiori informazioni possibili ed aggiornamenti, sino all'arrivo del personale preposto o delle Forze dell'Ordine sul posto;

- 15.7. Se si è stato troppo tempo all'esposizione solare si consiglia di entrare in acqua gradatamente bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;
- 15.8. Evitare assolutamente di fare il bagno se si riconoscono questi sintomi che precedono l'insolazione: *"leggero mal di testa, vertigini, sensazioni di freddo, eccessivo fastidio alla luce"*;
- 15.9. Quando si fa il bagno non allontanarsi troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla propria imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
- 15.10. Non allontanarsi oltre 50 metri dalla riva, anche se si utilizzano materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento.
- 15.11. Evitare assolutamente assembramenti e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.

### AVVISI

**BANDIERA ROSSA:** pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere;

**BANDIERA GIALLA:** l'esposizione di tale bandiera, connessa con la presenza di forte vento implica una particolare attenzione alla balneazione.

**BANDIERA BIANCA:** regolare apprestamento e funzionamento del servizio di assistenza e salvataggio.

### NUMERI TELEFONICI UTILI

NUE 112

Guardia Costiera 1530

Polizia di Stato 113

Vigili del Fuoco 115

Emergenza Sanitaria 118

Centro Antiveleni 06/3054343

Comando Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 06/67696735-6238

Ufficio Demanio Marittimo – Municipio Roma X di Roma Capitale 06/69613463/468

Il Sindaco  
Roberto Guattieri

